

DDL RECANTE MISURE PER LA RIDUZIONE DEI COSTI POLITICO-AMMINISTRATIVI E PER LA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA

Titolo I
(Razionalizzazione degli enti pubblici e delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni)

Art. 1
(Razionalizzazione degli enti pubblici statali)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare, mantenere, trasformare o sopprimere e mettere in liquidazione enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del trenta per cento;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale.
3. Gli schemi dei decreti di cui al comma 2 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 25 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.
4. Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui all'allegato A, che non sono oggetto dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, eventualmente prorogato ai sensi del comma 3. Con decreto legislativo, emanato nei successivi tre mesi con le procedure di cui ai commi 2 e 3, è stabilita l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che debbono essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sei mesi dalla scadenza dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.
6. Sugli schemi dei decreti di cui al comma 5 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è abrogato l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11.

Art. 2

(Razionalizzazione e durata massima degli organismi pubblici)

1. Ai fini del contenimento della spesa e di una maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e agli enti pubblici non economici nazionali, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi anche monocratici, comunque denominati, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.
2. Gli organismi istituiti a partire dal 1° gennaio 2006 hanno durata non superiore a tre anni decorrenti dalla data di istituzione.
3. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui al comma 2 presentano una relazione di fine mandato all'amministrazione competente, che la trasmette alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella relazione sono indicati i compiti, la durata, il numero e i criteri di nomina dei membri, l'eventuale apporto di consulenti ed esperti e il relativo compenso, il costo annuo, il numero e la frequenza delle riunioni, l'attività svolta e gli obiettivi realizzati. L'amministrazione competente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri valutano congiuntamente la perdurante utilità degli organismi medesimi e l'opportunità di prorogare la durata degli stessi, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. In mancanza di proroga, gli organismi sono automaticamente soppressi. Il procedimento di cui al presente comma trova applicazione ad ogni successiva scadenza del termine di durata degli organismi.

4. I componenti degli organismi di cui al comma 2 sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
5. Ai fini di coordinamento della finanza pubblica, le Regioni e le province autonome provvedono alla razionalizzazione di comitati, commissioni, consigli ed altri organismi anche monocratici secondo i principi desumibili dal presente articolo.
6. Le Province ed i Comuni adeguano i propri ordinamenti in modo da assicurare la razionalizzazione di comitati, commissioni, consigli ed altri organismi, anche monocratici, e comunque la loro durata limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento dei compiti loro attribuiti.
7. All'articolo 96, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto infine il seguente periodo: "Gli enti locali comunicano annualmente al Ministero dell'interno l'elenco degli organismi soppressi ai sensi del presente articolo".
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle seguenti categorie di organismi:
 - a) organismi riordinati ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
 - b) organismi competenti a formare, esternare e portare ad esecuzione la volontà dell'ente, o dotati di poteri di direzione, o preposti ai controlli ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che non si risolvano in un mero monitoraggio, nonché, per le amministrazioni non statali, organismi di direzione, amministrazione e controllo previsti e disciplinati da norme statutarie;
 - c) commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 - d) organismi direttamente individuati da disposizioni costituzionali, comunitarie o contenute in accordi internazionali;
 - e) organismi istituiti con provvedimenti di urgenza per lo svolgimento di attività necessitate;
 - f) strutture di missione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
 - g) organismi ricompresi negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari di Stato, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165.
9. Sono abrogati:
 - a) l'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - b) l'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 3
(Partecipazioni delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 1.

3. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 1, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

4. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 3, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 3, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale.

5. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 3 e 4 certificano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti alle sezioni competenti della Corte dei Conti.

Art. 4
(Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462, 463, e 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) e 2) del codice civile, promuovono entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:

- a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a cinque, se composti attualmente da più di cinque membri e a sette, se attualmente composti da più di sette membri;

- b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;
- c) sopprimere la carica di vice presidente, eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;
- d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché a limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

2. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.

3. Nelle società di cui al comma 1 in cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detengono il controllo indiretto non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.

4. Le società di cui al presente articolo adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip, motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 1, lettera b), alle società di cui all'articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 5 **(Uffici di diretta collaborazione)**

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente”.

2. Alla scadenza del rispettivo incarico i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione assegnato ai rispettivi uffici, compresi i dirigenti, è riassegnato secondo le procedure ordinarie.

Art. 6

(Norma di indirizzo alle Regioni per la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative)

1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.

Titolo II

(Razionalizzazione della spesa pubblica)

Art. 7

(Convenzioni generali in materia di comunicazione pubblica)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“c-bis) stipulare accordi e convenzioni generali con ciascuna emittente radiotelevisiva per la realizzazione di tutte le iniziative di comunicazione istituzionale delle amministrazioni centrali previste nei programmi di comunicazione e recepite nel piano di comunicazione di cui all'articolo 12, nonché con ciascun concessionario di spazi pubblicitari per le comunicazioni di carattere pubblicitario da diffondersi sui mezzi di comunicazione di massa; in ciascuna convenzione o accordo sono definiti gli ambiti spettanti a ciascuna delle amministrazioni interessate, le caratteristiche generali delle prestazioni, nonché le relative tariffe; la scelta dei contraenti è effettuata nel rispetto dell'articolo 15.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:

“Ciascuna amministrazione centrale, in particolare, attua gli accordi e le convenzioni generali di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 11 per la parte di propria competenza, con esclusione della possibilità di stipulare accordi e convenzioni non previsti nel piano di comunicazione e non oggetto di accordi e convenzioni generali di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 11.”.

Art. 8

(Misure di razionalizzazione delle spese per l'utilizzo di dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio, nonché del patrimonio immobiliare)

1. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165 adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

2. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 1 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, di pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

3. Qualora gli interventi di cui al presente articolo implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

4. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla Sezione regionale della Corte dei Conti competente.

5. I piani triennali di cui al presente articolo sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dalla presente legge.

6. Le amministrazioni di cui al comma 1, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del Demanio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 1, provvedono a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi a:

- a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;
- b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

7. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione per regioni, province autonome ed enti del Servizio sanitario nazionale che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dal presente articolo.

Art. 9

(Attribuzione al CNIPA di compiti di monitoraggio e verifica dell'utilizzo della posta elettronica)

1. Il CNIPA effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al cinquanta per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del trenta per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.
2. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

Art. 10

(Razionalizzazione delle spese per consumi telefonici mediante migrazione verso i servizi VoIP)

1. All'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta, ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo internet" (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate a livello territoriale.
2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.
2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del trenta per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di telefonia."
2. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotti dal comma 1 del presente articolo.

Art. 11

(Forme contrattuali flessibili)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi, le pubbliche amministrazioni stipulano i contratti di cui al comma 1 con i soggetti collocati nelle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato già approvate nei due anni precedenti per le stesse qualifiche professionali nel medesimo comparto di contrattazione, rispettando l'ordine di graduatoria degli idonei, ferma restando la validità delle predette graduatorie per il periodo di tempo previsto dalla legge ai fini dello scorrimento".

Titolo III
(Riduzione dei costi degli enti locali)

Art. 12

(Eliminazione dei consigli circoscrizionali nei Comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 le parole: "100.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "250.000 abitanti";
- b) al comma 3 le parole : "30.000 e i 100.000" sono sostituite dalle seguenti: " 100.000 e i 250.000";
- c) al comma 5 la parola: "300.000" è sostituita dalla seguente: "250.000".

Art. 13

(Razionalizzazione e contenimento dei costi dell'esercizio associato delle funzioni comunali)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, terzo periodo, le parole "con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze" sono soppresse;
- b) al comma 3 dopo le parole "per la costituzione delle comunità montane" sono inserite le seguenti "tra i comuni situati per almeno l'ottanta per cento della loro superficie al di sopra di seicento metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero tra i comuni situati per almeno il cinquanta per cento della loro superficie al di sopra di seicento metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di seicento metri,";
- c) al comma 5 le parole "La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando" sono sostituite dalla seguente "Sono"; dopo le parole "sempre esclusi" sono aggiunte le seguenti "dalle comunità montane" e dopo le parole "che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità" sono aggiunte le seguenti "sempre che i comuni non montani non superino il limite del venti per cento del numero complessivo dei comuni inclusi nella comunità montana e fermo restando che tali comuni non possono essere considerati montani e non possono usufruire dei benefici specificatamente previsti in favore della montagna."

2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni normative, sulla base di accordi stipulati nei consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, al fine di assicurare la riduzione dei componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane e delle unioni dei comuni in misura non inferiore alla metà..

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza unificata, è effettuata, anche al

fine dell'erogazione di tutti i benefici specificatamente previsti in favore della montagna, la ricognizione dei comuni montani.

4. Entro il termine di un anno dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 del presente articolo, le Regioni provvedono ad adeguare la propria legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dall'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente articolo.

5. I Comuni non possono partecipare a più di una forma associativa organizzata di cui al Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 14

(Riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali)

1. L'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 37. *(Composizione dei consigli)*. – 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

- a) da 48 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- c) da 38 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- f) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- g) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- h) da 10 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

- a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
- b) da 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
- c) da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
- d) da 20 membri nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale."

Art. 15

(Riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali)

1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: "sedici" è sostituita dalla seguente: "dodici".

Art. 16

(Contenimento di spese per aspettative per mandato elettorale)

1. All'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: "Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province".

Art. 17

(Contenimento delle spese per compensi degli amministratori locali, dei consiglieri circoscrizionali e degli organi di governo delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e dei consorzi fra enti locali)

1. All'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La carica di consigliere circoscrizionale è gratuita per le circoscrizioni inferiori a 60.000 abitanti.";
- b) i commi 4 e 6 sono soppressi;
- c) al comma 8, la lettera c) è sostituita con la seguente: "c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del settanta per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;"
- d) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere diminuiti con delibera di Giunta e di consiglio per i rispettivi componenti."

Art. 18

(Eliminazione dell'indennità di missione per i gli amministratori locali)

1. L'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 84. – *(Rimborso spese di viaggio)* – 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate."

Art. 19

(Norma transitoria)

1. Gli articoli 12, 14, 15 e 16 del presente Capo si applicano a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali adeguano gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 82, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al limite massimo previsto dal decreto di cui al comma 8 del medesimo articolo 82, se allo stesso superiori.

Titolo IV **(Misure per la promozione della trasparenza)**

Art. 20 *(Limiti al cumulo di incarichi)*

1. Nelle materie connesse con la carica contestualmente ricoperta, non possono esercitare attività professionali o di lavoro autonomo ovvero svolgere funzioni di gestione, comunque denominate, in società o attività private di rilievo imprenditoriale:
 - a) gli amministratori di enti locali, di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - b) gli amministratori, i presidenti, i liquidatori, i sindaci o revisori, i direttori generali o centrali in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato, degli enti locali o delle altre pubbliche amministrazioni, o ai quali lo Stato, gli enti locali o le pubbliche amministrazioni contribuiscano in via ordinaria, direttamente o indirettamente.
2. Non possono svolgere funzioni o ricoprire incarichi di presidente, amministratore, sindaco o revisore né analoghe funzioni di responsabilità, comunque denominate, né assumere incarichi di consulenza o incarichi arbitrali di qualsiasi natura in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società partecipate da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in enti sottoposti a vigilanza da parte delle medesime amministrazioni pubbliche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 :
 - a) i parlamentari nazionali;
 - b) i parlamentari europei;
 - c) gli amministratori di enti locali, di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il divieto di cui al comma 2 si estende all'anno successivo alla cessazione dalla carica. Per gli amministratori di enti locali l'estensione del divieto all'anno successivo alla cessazione dalla carica è limitato alle nomine e designazioni da parte di organi di governo dell'ente locale presso il quale l'amministratore ha svolto il proprio incarico, di altri enti locali della stessa regione e della regione medesima.
4. Alle disposizioni di cui al comma 2 si applicano le esclusioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 13 febbraio 1953, n. 60.

5. Alle incompatibilità relative ad amministratori di enti locali e ai soggetti di cui al comma 1, lettera b), si applicano gli articoli 68, 69 e 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Alle incompatibilità relative ai parlamentari europei si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 e seguenti della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
7. Entro trenta giorni dal determinarsi di una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 2, i parlamentari nazionali hanno l'onere di optare fra il mandato parlamentare e la carica incompatibile. Nel caso in cui l'opzione non venga esercitata nel termine stabilito, il mandato non elettivo cessa ed è fatto divieto di corrispondere il relativo compenso.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che versano in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 hanno l'onere di optare per una delle cariche fra loro incompatibili. In caso di mancato esercizio dell'opzione entro il predetto termine, l'interessato decade dall'incarico non elettivo ed è in ogni caso fatto divieto di corrispondergli il relativo compenso.
9. Per i Presidenti, i componenti delle giunte e i consiglieri delle Regioni, la legge regionale attua i principi fondamentali desumibili dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione.
10. Le disposizioni del presente articolo, per i Presidenti, i componenti delle giunte e i consiglieri delle province autonome e delle regioni a statuto speciale, si applicano compatibilmente con le forme di autonomia previste dai rispettivi statuti.

Art. 21

(Scelta dei candidati da nominare da parte di pubbliche amministrazioni)

1. Le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri e qualsiasi altra nomina, designazione o conferimento di incarico da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso gli organi di società controllate o partecipate, enti o altri organismi, anche in forma societaria, comunque denominati, può essere effettuata esclusivamente attraverso meccanismi che assicurino la trasparenza delle procedure e l'efficace e appropriata scelta dei candidati.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità applicative della disposizione di cui al comma 1, assicurando, in ogni caso, l'attivazione di una procedura di sollecitazione pubblica delle candidature e la pubblicazione, nell'ambito di una sezione dedicata ed accessibile del sito *internet* dell'amministrazione, dei *curriculum* acquisiti aderenti ai singoli profili, dello stato e degli esiti delle procedure, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 54, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dalla presente legge.
3. Tutti gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti nel rispetto del principio delle pari opportunità di accesso tra uomini e donne, nonché tra i cittadini dell'Unione Europea.
4. Il presente articolo si applica anche agli incarichi di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e agli incarichi di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli incarichi

presso gli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 22

(Selezione tramite offerta al pubblico per le assunzioni presso società in mano pubblica)

1. Tutte le assunzioni di personale da parte di società in cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche congiuntamente detengono, direttamente o indirettamente, il controllo, sono effettuate attraverso meccanismi che assicurino la trasparenza delle procedure e l'efficace e appropriata selezione dei candidati. A tal fine le procedure di selezione si attengono ai seguenti criteri:

- a) puntuale individuazione dei fabbisogni di personale e conseguente redazione dei profili di competenza rispondenti alle esigenze delle posizioni da ricoprire;
- b) procedura di sollecitazione pubblica delle candidature che garantisca un grado di conoscibilità commisurata all'ambito territoriale di attività dell'ente;
- c) pubblicazione sul sito *internet* aziendale, in una sezione dedicata ed accessibile dello stato e degli esiti della procedura di cui alla lettera b), nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dalla presente legge.

2. Tutte le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto del principio delle pari opportunità di accesso tra donne e uomini, nonché tra i cittadini dell'Unione Europea.

3. Al di fuori dai casi di cui al comma 1, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione societaria, promuovono l'adozione di procedure di assunzione di personale secondo i criteri di cui al comma 1.

Art. 23

(Pubblicità dei bilanci e delle consulenze delle amministrazioni pubbliche)

1. Anche al fine di attuare il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute a pubblicare con le caratteristiche di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni il proprio bilancio sul proprio sito istituzionale e a trasmetterlo al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, evidenziando le spese per il funzionamento degli organi, le spese per il personale e le spese per i servizi.

2. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione conferente.

Art. 24

(Contenuto minimo obbligatorio dei siti internet di amministrazioni, enti e società assoggettate al controllo pubblico, gestori e incaricati di pubblici servizi)

1. Al fine di tutelare la libertà di concorrenza e di attuare il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, nonché di assicurare un livello minimo e uniforme di accessibilità ai relativi servizi sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) ed r) della Costituzione, l'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:

“Art. 54. *(Contenuto dei siti delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, delle società assoggettate al controllo pubblico, dei gestori e degli incaricati di pubblici servizi)*. - 1. I siti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali sensibili, di quella sul segreto di Stato, e con esclusione della divulgazione di notizie lesive alla sicurezza e alla difesa nazionali, contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:

a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;

b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

f) l'elenco completo di tutti i bandi di gara e di concorso, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ove prevista, le negoziazioni svolte e gli esiti delle relative procedure;

g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima;

h) l'ultimo bilancio, preventivo e consuntivo, entro tre mesi dall'approvazione;

i) i bandi di concorso per le assunzioni, lo stato delle relative procedure e le graduatorie per tutta la durata della loro validità, nonché, in ogni caso, i criteri di selezione per il conferimento di incarichi anche temporanei e le relative graduatorie;

l) i criteri per l'assegnazione di benefici e contributi e le relative graduatorie;

m) il trattamento economico degli organi di indirizzo politico-amministrativo, dei dirigenti, dei consulenti, dei membri di commissioni e collegi ;

n) piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, nonché per la razionalizzazione dell'uso delle autovetture di servizio e del patrimonio immobiliare.

2. Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 alle lettere *a), b), c), d), e), g)* entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.

4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

5. I siti aziendali delle società di cui le amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detengono direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dei numeri 1) oppure 2) del comma 1 dell'articolo 2359 del codice civile, e dei gestori o incaricati di pubblici servizi contengono necessariamente i dati di cui alle lettere *a), f), g), h), i), l) e m)* del comma 1, fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.

6. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento.”.

2. Le amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che già dispongono dei propri siti realizzano, nei limiti delle ordinarie dotazioni di risorse umane, strumentali e finanziarie, quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, comma 1, alle lettere *f), h), i), l), m) e n)*, come modificato dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le società e gli enti di cui al comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dalla presente legge, realizzano quanto previsto nel medesimo comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie assicura la verifica del rispetto e il monitoraggio sull'attuazione dell'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente articolo.

Art. 25

(Divieto di finanziamento dei partiti politici e gruppi parlamentari da parte di società concessionarie di servizi pubblici)

1. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, dopo le parole "da queste ultime" sono inserite le seguenti: "e di società concessionarie di servizi pubblici".

Art. 26

(Autorità indipendenti di regolazione, vigilanza e garanzia dei mercati)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281; 12 giugno 1990, n. 146; 10 ottobre 1990 n. 287; 12 aprile 2006, n. 163; 14 novembre 1995, n. 481; 31 luglio 1997, n. 249, 12 agosto 1982, n. 576 e dai decreti legislativi 30 giugno 2003, n. 196, 5 dicembre 2005, n. 252, nell'autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni di cui agli articoli 2, 8, 9, 10, 11, 23 e 24 della presente legge, in quanto compatibili.

Schema di disegno di legge recante

“Misure per la riduzione dei costi politico-amministrativi e per la promozione della trasparenza ”

Relazione illustrativa

Con il presente disegno di legge il Governo intende contribuire a ridurre i costi della rappresentanza politica e a limitare le spese degli apparati amministrativi a quelle strettamente necessarie, accrescendo, al contempo, la trasparenza e la responsabilità dell'agire amministrativo, con la finalità ultima di rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

Gli obiettivi di razionalizzazione delle strutture amministrative, di contenimento dei costi collegati al funzionamento degli apparati politici nonché di rafforzamento dell'*accountability* delle istituzioni rappresentano punti nevralgici del programma di Governo.

In attuazione dei suddetti obiettivi, il Governo ha adottato immediatamente dopo il suo insediamento e nella prima legge finanziaria della legislatura misure di contenimento e razionalizzazione della spesa, attraverso specifiche disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. 'decreto Bersani') e della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

In particolare, la legge finanziaria per il 2007 ha previsto, tra l'altro, misure di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri; la riduzione del 30 per cento del trattamento economico dei Ministri e dei Sottosegretari; la fissazione di un tetto massimo per la retribuzione di qualsiasi incarico corrisposto dallo Stato, dagli enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa. La stessa legge finanziaria ha poi disposto il contenimento della spesa pubblica connessa al funzionamento delle istituzioni collocate ad altri livelli territoriali, prevedendo, tra l'altro, un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi dell'anno precedente e la fissazione di un tetto massimo al compenso del presidente e dei componenti dei consigli di amministrazione delle società interamente partecipate da comuni e province, nonché di specifici limiti nel caso di società miste.

In attuazione del 'decreto Bersani', è poi stato operato il riordino di commissioni, comitati ed altri organismi operanti all'interno dell'amministrazione centrale, con il risultato di contenerne la spesa del 30 per cento e di sopprimere o accorpare centodieci organismi. Sempre il 'decreto Bersani' ha poi ridotto del 10 per cento le spese per incarichi di direzione generale e per consulenze nell'amministrazione centrale.

Il tema del contenimento e della razionalizzazione dei costi connessi in maniera diretta e indiretta all'esercizio della funzione pubblica è altresì oggetto di un'indagine conoscitiva deliberata il 29 maggio 2007 da parte della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, con la finalità di analizzare il fenomeno nelle sue diverse componenti (costi delle istituzioni, o della democrazia, costi dei partiti politici e costi della burocrazia), anche attraverso il confronto tra le istituzioni italiane e le corrispondenti istituzioni dei principali Paesi europei.

Anche alla luce delle prime indicazioni emerse in sede di indagine conoscitiva, l'attività del Governo in materia di trasparenza e di riduzione dei costi politico-amministrativi prosegue con il presente disegno di legge, con l'obiettivo prioritario non soltanto di contenere i costi della rappresentanza ma anche con quello di assicurare la massima trasparenza nell'adozione di ogni decisione idonea a determinare conseguenze di carattere finanziario per i cittadini e le imprese.

In particolare, nel solco tracciato dalla legge finanziaria per il 2007, le misure previste dal presente disegno di legge consistono in strumenti volti a garantire ai cittadini che le risorse pubbliche siano utilizzate con rigore ed efficienza a tutti i livelli di governo.

E' infatti evidente il fenomeno di "congestione" progressiva di un sistema in cui si moltiplicano i livelli di rappresentanza e si creano strutture che sono spesso duplicazioni di altre già esistenti senza garantire un grado di tutela più efficace degli interessi del cittadino-utente.

Se l'argomento della riduzione dei costi della rappresentanza e degli apparati amministrativi è particolarmente sentito dall'opinione pubblica e costituisce pertanto il terreno sul quale il Governo intende misurarsi per realizzare un'inversione di rotta, non meno importante è la promozione di iniziative in tema di trasparenza dell'amministrazione e di 'etica pubblica'.

Infatti, i comportamenti che violano i principi etici nella gestione quotidiana della pubblica amministrazione costituiscono una delle principali cause delle disfunzioni, delle inefficienze e degli sprechi nel settore pubblico, nonché uno dei maggiori ostacoli al perseguimento dell'obiettivo della modernizzazione e della competitività del sistema complessivamente considerato.

Nel nostro ordinamento, i principi etici ai quali deve improntare la propria azione la Pubblica amministrazione sono sinteticamente ma efficacemente fissati negli articoli 97 e 98 della Carta Costituzionale, lì dove si prevede che devono essere assicurati "il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione" (articolo 97), e che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" (articolo 98).

In termini generali, la Costituzione fissa obiettivi di equità (traduzione nel linguaggio contemporaneo del concetto di "imparzialità") ed efficienza (traduzione contemporanea di "buon andamento", che comprende anche, in senso lato, l'"economicità" dell'azione amministrativa). Il principio del "servizio esclusivo della Nazione" fa da ponte fra imparzialità e buon andamento.

Il presente disegno di legge intende promuovere "l'etica pubblica" ampliando, tra l'altro, i meccanismi di pubblicità e trasparenza degli incarichi, introducendo, ad esempio, sistemi di bandi pubblici per le nomine, designazioni o conferimento di incarichi, presso enti pubblici, società partecipate, consorzi e così via. L'ampliamento del bacino di candidati da cui attingere per le nomine pubbliche collegato alla trasparenza dei criteri di scelta sarà la nuova regola generale per le nomine pubbliche di carattere non strettamente politico e rappresenta un importante segnale di

apertura "all'esterno" di un sistema ancora troppo chiuso, in particolare a donne e giovani.

Il presente disegno di legge è frutto del lavoro di un gruppo interministeriale sui costi della rappresentanza e degli apparati amministrativi, presieduto dal Ministro per l'attuazione del programma di governo, nonché del dialogo concreto avviato in sede di Conferenza unificata con le Regioni e le autonomie locali, in esito al quale sono state definite le linee di fondo degli interventi proposti, in uno spirito di piena cooperazione e condivisione fra le istituzioni.

Assi portanti del disegno di legge sono:

- 1) La razionalizzazione della pubblica amministrazione, con la previsione di una delega per il riordino e l'accorpamento di enti, organismi e strutture pubbliche, nonché il taglio automatico di enti inutili non riordinati entro una determinata data e altre misure di razionalizzazione della spesa pubblica.
- 2) La riforma della rappresentanza politica a livello locale, a fini di razionalizzazione dei costi.
- 3) La trasparenza e la riduzione dei costi delle società in mano pubblica, con la previsione, tra l'altro, della riduzione dei componenti degli organi di tutte le società controllate dall'amministrazione pubblica non quotate in mercati regolamentati e di meccanismi di selezione pubblica per tutte le assunzioni.

4) La promozione dell'etica pubblica con la previsione di misure volte a rendere più trasparenti gli emolumenti di vertici amministrativi, dirigenti e consulenti di enti e amministrazioni centrali e locali; di misure che permettano di scegliere tramite offerta al pubblico i candidati per le nomine di competenza delle amministrazioni pubbliche e non strettamente politiche; di limiti al cumulo di incarichi pubblici da parte dei titolari di cariche elettive.

Il presente disegno di legge è composto da 26 articoli, suddivisi in quattro Titoli. Il Titolo I, recante "Razionalizzazione degli enti pubblici e delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni" comprendente gli articoli da 1 a 6; il Titolo II recante "Razionalizzazione della spesa pubblica" comprendente gli articoli da 7 a 11; il Titolo III recante "Riduzione dei costi degli enti locali" comprendente gli articoli da 12 a 19; il Titolo IV recante "Misure per la promozione della trasparenza" comprendente gli articoli da 20 a 26.

Si riporta di seguito, sinteticamente, il contenuto dei singoli articoli dello schema in esame.

Il Titolo I "Razionalizzazione degli enti pubblici e delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni" (articoli da 1 a 6) contiene disposizioni volte a perseguire l'obiettivo della riduzione dei costi relativi agli enti pubblici e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. In particolare:

- **l'articolo 1 "Razionalizzazione degli enti pubblici statali"** contiene una delega al Governo, da esercitare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare, mantenere, trasformare ovvero sopprimere e mettere in liquidazione, enti, organismi e strutture secondo criteri di razionalizzazione di strutture e competenze, ad esempio attraverso la riduzione di almeno il trenta per cento del numero dei componenti degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi, l'eliminazione di duplicazioni, la riduzione della spesa, la trasformazione in soggetti di diritto privato di strutture che non svolgono compiti di rilevante interesse pubblico, l'eliminazione di sovrapposizioni funzionali con regioni o enti locali, la

razionalizzazione e lo snellimento organizzativo, l'eliminazione dei finanziamenti per enti soppressi o privatizzati, il trasferimento delle funzioni delle strutture sopresse all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia. Il comma 4 prevede un meccanismo di soppressione automatica degli enti, compresi nell'allegato, che non sono stati oggetto di riordino, rinviando ad un decreto legislativo, da emanarsi nei successivi tre mesi, per l'attribuzione delle funzioni delle strutture sopresse all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia. Il comma 5 rinvia ad un DPCM la disciplina della destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi. Il comma 7 specifica che tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali e il comma 8 dispone l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2008 dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11.

- L'**articolo 2 "Razionalizzazione e durata massima degli organismi pubblici"** ha lo scopo di razionalizzare e contenere il numero e la durata di comitati, commissioni e altri organismi (anche monocratici) con funzioni amministrative "accessorie" (ad esempio: consulenza, valutazione, studio, ecc.), ponendo "a regime" il meccanismo di soppressione automatica, salvo proroga espressa, già adottato, limitatamente agli organismi istituiti prima del 2006, dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il comma 1 reca il divieto per le pubbliche amministrazioni di istituire gli organismi in questione (con le eccezioni già previste nell'articolo 18 della legge n. 448/2001), mentre il comma 2 stabilisce la durata massima triennale per gli organismi di nuova istituzione, prevedendo che per quelli per i quali la durata non sia stata stabilita essa sia di tre anni dalla data di istituzione. La norma è fatta retroagire al 1° gennaio 2006 giacché, secondo un'interpretazione proposta dal Consiglio di Stato, l'articolo 29 del decreto-legge n. 223/2006 ha riguardato soltanto gli organismi di istituzione anteriore a quella data, dovendosi ritenere esclusi gli organismi istituiti nel corso del 2006. Sono esclusi dall'ambito operativo della presente disposizione gli organismi comunque riordinati ai sensi del citato articolo 29, in modo da evitare sovrapposizioni (comma 8, lett. a), come più avanti specificato. Il comma 3 prevede che, al termine della durata triennale, gli organismi siano soppressi, salvo che non vengano esplicitamente prorogati all'esito di una valutazione di perdurante utilità, che tiene conto anche di una relazione redatta dagli organismi. La decisione sulla proroga compete congiuntamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero rispettivamente competente. Il comma 4 prevede, quale criterio di composizione degli organismi in esame, il principio di pari opportunità fra donne e uomini. Il comma 5 prevede che le Regioni e le province autonome, ai fini di coordinamento della finanza pubblica, provvedano alla razionalizzazione di comitati, commissioni ed altri organismi secondo i principi desumibili dal presente articolo. Il comma 6 prevede che le Province ed i comuni adeguino i propri ordinamenti in modo da assicurare la razionalizzazione di comitati, commissioni ed altri organismi. Il comma 7 integra il comma 1 dell'articolo 96 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) prevedendo che gli enti locali comunichino annualmente al Ministero dell'interno l'elenco degli organismi soppressi. Il

comma 8 reca categorie di organismi esclusi dall'ambito di applicazione della norma: la necessità di tali eccezioni può essere compresa tenendo conto del disposto di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 223/2006, nonché dell'interpretazione data dal Governo a tale norma in sede attuativa (con la conferma implicita o esplicita del Consiglio di Stato), soprattutto, attraverso la Circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, recante «Linee di indirizzo» per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'articolo 29.

Si evidenziano, di seguito, le ragioni delle esclusioni previste dalla norma proposta:

h) organismi riordinati ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

L'esclusione ha lo scopo di evitare sovrapposizioni con la disciplina contenuta nell'articolo 29 del decreto-legge n. 223/2006, chiarendo che gli organismi già riordinati ai sensi di tale norma non sono soggetti anche alla disposizione qui proposta.

i) organismi competenti a formare, esternare e portare ad esecuzione la volontà dell'ente, o dotati di poteri di direzione, o preposti ai controlli ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che non si risolvano in un mero monitoraggio, nonché, per le amministrazioni non statali, organismi di direzione, amministrazione e controllo previsti e disciplinati da norme statutarie

L'esclusione ha l'effetto di applicare la disposizione in esame ai soli organismi che svolgono funzioni c.d. "accessorie" o "strumentali" (studio, consulenza, valutazione, proposta, ecc.). Peraltro, tale scelta coincide con quella operata dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223/2006 che, al comma 7, espressamente esclude gli "organi di direzione, amministrazione e controllo". La formulazione della lettera b) in esame riprende il testo della citata circolare governativa che ha chiarito il significato dell'espressione "organi di direzione, amministrazione e controllo" di cui all'articolo 29 (ricevendo, su tale questione, l'implicito avallo del Consiglio di Stato: v., tra i molti, il parere del 22 gennaio 2007, relativo al Ministero dell'ambiente, al punto 2.3).

j) commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400

L'esclusione si pone in continuità con la disciplina dell'articolo 29, comma 7, del decreto-legge n. 223/2006 (come modificato dall'art. 1, comma 421, della finanziaria 2007). La *ratio* dell'esclusione va ricercata nel carattere straordinario, specifico e temporaneo che, per definizione, contraddistingue gli organismi in esame.

- k) *organismi direttamente individuati da disposizioni costituzionali, comunitarie o contenute in accordi internazionali*

L'esclusione, in continuità con la prassi applicativa introdotta dal Governo nell'attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223/2006 (con l'avallo del Consiglio di Stato: v., ad es., il parere del 5 marzo 2007, relativo al Ministero dell'agricoltura), ha lo scopo di impedire la soppressione automatica di organismi istituiti o previsti da trattati internazionali, evitando, conseguentemente, all'Italia sanzioni derivanti dall'inadempimento di tali trattati.

- l) *organismi istituiti con provvedimenti di urgenza per lo svolgimento di attività necessitate e*

- m) *strutture di missione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*

Le esclusioni previste dalle lettere e) ed f) si pongono in continuità con l'interpretazione di cui alla citata circolare per l'attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223/2006; si tratta, in entrambi i casi, di organismi che, legati per loro natura a situazioni d'emergenza o a compiti specifici e determinati, sono destinati fin dalla loro istituzione ad avere una durata limitata nel tempo, non ponendosi dunque la necessità di una soppressione automatica.

- n) *organismi ricompresi negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari di Stato, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165*

L'esclusione in esame è già operativa in virtù della citata circolare del Governo sull'articolo 29. Si tratta di organismi che svolgono funzioni del tutto peculiari nei confronti dell'organo di indirizzo politico per i quali, inoltre, è del tutto incompatibile l'applicazione di meccanismi di durata e proroga strutturati come previsto dall'articolo 29 o dalla norma in esame: tali meccanismi, infatti, presuppongono l'esistenza di strutture non condizionate temporalmente dall'incarico ministeriale, sulla base di un legame funzionale indiscutibile (cfr., per quanto riguarda le c.d. segreterie tecniche intese quali uffici di diretta collaborazione, il parere del Consiglio di Stato n. 3640/2006, del 6 novembre 2006).

Il comma 9 dell'articolo in esame, infine, abroga l'articolo 18 della legge n. 448/2001 nonché l'articolo 41, comma 1, della legge n. 449/1997 recanti discipline in parte assorbite e in parte incompatibili con la presente disposizione.

- **L'articolo 3 "Partecipazioni delle amministrazioni pubbliche"** muove dalla considerazione che il fenomeno della costituzione da parte delle amministrazioni pubbliche di società aventi oggetto sociale totalmente estraneo all'attività istituzionale dell'ente ha assunto nel corso degli anni proporzioni talmente massicce da indurre a ritenere necessaria una disciplina dei casi nei quali l'assunzione di partecipazioni non è consentita. La norma in esame vieta pertanto alle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, anche al fine di tutela della concorrenza, di costituire società nonché di assumere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. A tale proposito, la norma chiarisce che è comunque ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni pubbliche di cui sopra nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. Per servizi di interesse generale, secondo la prassi comunitaria, si intendono i servizi forniti dalle grandi industrie di rete quali i trasporti, i servizi postali, l'energia e le comunicazioni nonché qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico. Conseguentemente, il comma 2, fissa un termine per la cessione, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, delle società o delle quote societarie attualmente detenute in violazione del predetto divieto da parte delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 3 prevede che le amministrazioni pubbliche, nei casi in cui sia comunque necessaria la costituzione di società o enti, comunque denominati, oppure l'assunzione di partecipazioni in società, consorzi o altri organismi adottano i provvedimenti di trasferimento presso tali soggetti delle risorse umane, finanziarie e strumentali, provvedendo contestualmente alla rideterminazione della propria dotazione organica. Sino a tale rideterminazione le dotazioni organiche delle amministrazioni sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni. La creazione di enti e società per lo svolgimento di compiti di rilevanza pubblica è e rimane uno strumento utilissimo per perseguire maggiore efficienza a vantaggio della collettività; scopo della norma è quello di evitare forme di abuso (la cui esistenza è verosimile, tenuto conto che sono circa tremila, ad esempio, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni) che sottraggono l'agire amministrativo ai canoni della trasparenza e del controllo sia da parte degli enti pubblici, sia della stessa opinione pubblica. A tal fine si prevede quindi, nel comma 5, che l'operazione debba avvenire sotto il diretto controllo dei collegi dei revisori e degli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati, i quali devono relazionare al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato (amministrazioni istituzionalmente preposte al controllo dell'efficienza amministrativa, della razionalizzazione delle strutture e del contenimento dei costi), nonché segnalare eventuali inadempienze alla Corte dei conti.

- **L'articolo 4 "Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica"** mira a ridurre il numero dei membri dei consigli di amministrazione delle società controllate da amministrazioni pubbliche non quotate in mercati regolamentati. Incidere sul numero dei membri dei consigli di amministrazione, come disposto dalla norma in esame, oltre ad un'immediata riduzione della spesa di tali società, consente alle medesime il recupero di una gestione più efficiente, riconducendo la forma societaria alle finalità ordinarie e limitando l'influenza politica a vantaggio di un recupero di capacità professionale. La norma prevede, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462, 463 e 729, della legge n. 296/2006

(legge finanziaria per il 2007), che le amministrazioni pubbliche, che detengono direttamente o indirettamente, il controllo di società, promuovono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, iniziative volte alla riduzione del numero dei componenti degli organi societari (ad un massimo di 5 o 7 membri); all'attribuzione al presidente delle funzioni di amministratore delegato, senza alcun compenso aggiuntivo; alla soppressione della carica di vicepresidente, laddove prevista; all'eliminazione dei gettoni di presenza per i componenti degli organi societari nonché alla limitazione della costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

Si precisa che la norma in esame esclude espressamente dalla propria operatività le società di cui al comma 459 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (ex Sviluppo Italia s.p.a.) e Sogin s.p.a. - e le società risultanti dal piano di riordino della stessa Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa di cui al comma 461 nonché le società di cui al comma 729 del medesimo articolo alle quali continua ad applicarsi la disciplina speciale contenuta nell'ultima legge finanziaria.

- L'articolo 5 "Uffici di diretta collaborazione" integra l'articolo 4, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, nel senso di vietare alle amministrazioni pubbliche ivi previste (cioè quelle i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica) di istituire uffici di diretta collaborazione. Ciò al fine di circoscrivere gli uffici di diretta collaborazione unicamente a quelle strutture che, poste alle dirette dipendenze di un vertice politico, sono di supporto a tale vertice per l'elaborazione dell'indirizzo, rappresentando il *trait d'union* fra autorità politica e l'amministrazione, di cui orientano l'attività e controllano i risultati rispetto agli obiettivi prestabiliti.

- L'articolo 6 "Norma di indirizzo alle regioni per la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative", nel rispetto della sfera di autonomia garantita alle regioni dalla Costituzione, contiene una norma di indirizzo volta a razionalizzare l'esercizio di funzioni amministrative, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica. In particolare, il comma 1 dispone che, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni provvedano, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, all'accorpamento o soppressione di enti, agenzie o organismi titolari di funzioni coincidenti, in tutto o in parte, con quelle assegnata agli enti territoriali, riallocando le stesse agli enti locali medesimi secondo principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Il comma 2 prevede che i comuni e province provvedano alla soppressione di enti, agenzie organismi costituiti dagli stessi enti locali e titolari di funzioni, in tutto o in parte, svolte dai medesimi enti locali.

Il Titolo II "Razionalizzazione della spesa pubblica" (articoli da 7 a 11) contiene disposizioni volte a perseguire l'obiettivo della riduzione dei costi attraverso misure di razionalizzazione della spesa.

In particolare:

- l'**articolo 7 “Convenzioni generali in materia di comunicazione pubblica”** apporta integrazioni agli articoli 11 e 12 della legge 7 giugno 2000, n. 150, con l'obiettivo di razionalizzare la comunicazione istituzionale delle amministrazioni centrali, mediante l'attribuzione al Dipartimento per l'informazione e l'editoria di una competenza gestionale attiva nel settore. Infatti, finora, il Dipartimento ha svolto in materia compiti di mero coordinamento e stipulato convenzioni in via diretta soltanto in limitati ambiti (convenzioni con la RAI per la diffusione nel mondo dei programmi radiofonici in lingua italiana e in altre lingue e per garantire un adeguato servizio di trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela di alcune minoranze linguistiche e per le comunità italiane all'estero; convenzioni con le agenzie di stampa per un'adeguata informazione da e per le istituzioni pubbliche attraverso la diffusione di notiziari di agenzia e di servizi speciali). Attualmente, quindi, ciascun Ministero e ciascun ente pubblico, previa inserzione dell'iniziativa nel programma annuale di cui all'art. 11 della legge n. 150/2000 (e, per i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario, previo invio del progetto al Dipartimento per un parere preventivo *ex art. 13*) stipula con ciascuna emittente distinte e eterogenee convenzioni; soltanto per le comunicazioni pubblicitarie è previsto un potere generico del Dipartimento di orientare la determinazione delle tariffe, dal momento che le risorse finanziarie per le iniziative pubblicitarie sono erogate dalla Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 150/2000. Ciò non giova né alla razionalizzazione delle spese, né al miglioramento, sia qualitativo che quantitativo, della comunicazione che si rivolge ai cittadini con lo scopo di rendere maggiormente nota e più agevolmente comprensibile l'attività dell'Esecutivo e delle Istituzioni.

Considerato che un maggiore coordinamento tra le Amministrazioni potrebbe incrementare l'efficacia degli interventi di comunicazione istituzionale, la norma in esame attribuisce al Dipartimento per l'informazione e l'editoria il compito di stipulare convenzioni generali con i singoli gestori di emittenti radiotelevisive, valide per tutte le amministrazioni, le quali, sulla base dei rispettivi programmi delle iniziative di comunicazione, abbiano mostrato interesse alla comunicazione istituzionale attraverso il mezzo televisivo, con l'obiettivo di razionalizzare i rapporti con i gestori e ottenere migliori condizioni contrattuali per la diffusione dei messaggi istituzionali. La norma, nel rispetto dell'autonomia costituzionale di regioni ed enti locali, si applica soltanto nei confronti delle amministrazioni centrali e degli enti pubblici nazionali.

- L'**articolo 8 “Misure di razionalizzazione delle spese per l'utilizzo di dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio, nonché del patrimonio immobiliare”** è finalizzato a far fronte alla mancanza di una politica organica di razionalizzazione della spesa per dotazioni strumentali, anche informatiche, e per autovetture di servizio nonché per beni immobili ad uso

abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; tale mancanza dipende anche dalla carente o incompleta conoscenza della quantità e dello stato di queste categorie di beni, nonché del relativo fabbisogno, all'interno della singola amministrazione. Il comma 1 della norma in esame prevede l'adozione, da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, di piani triennali per la razionalizzazione dell'utilizzo di tali beni all'interno delle amministrazioni medesime, eventualmente anche facendo ricorso, per le autovetture, a mezzi alternativi di trasporto, anche collettivo. Il comma 2 dell'articolo in esame ha invece ad oggetto, nell'ambito dei medesimi piani triennali, la razionalizzazione nell'utilizzo degli apparecchi di telefonia mobile, che dovrebbe rigorosamente connettersi alle esigenze di pronta e costante reperibilità del personale assegnatario. È prevista altresì la possibilità di verifiche a campione del corretto utilizzo di tali apparecchiature, per evitare la commissione di abusi. Il comma 3 prevede che i piani triennali possano avere come conseguenza anche la dismissione di dotazioni strumentali, previa verifica della convenienza economica dell'operazione. I commi 4 e 5 dell'articolo in esame prevedono una relazione consuntiva delle amministrazioni agli organi di controllo interno e alla locale sezione territoriale della Corte dei conti e, infine, la pubblicazione dei piani triennali nei siti istituzionali delle rispettive pubbliche amministrazioni, in modo chiaro e accessibile senza necessità di autenticazione informatica, come prescrivono gli articoli 53 e 54 del Codice dell'amministrazione digitale.

Il comma 6 prevede che le amministrazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base ai criteri definiti con DPCM sentita l'Agenzia del demanio, all'esito della ricognizione effettuata in vista dell'adozione dei piani di cui alla lettera c) del comma 1, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi:

- a) alla consistenza complessiva dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (con esclusione dei beni infrastrutturali) sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, indicando i proventi a qualunque titolo riscossi a seguito dell'eventuale cessione in locazione o della costituzione di diritti in favore di terzi in relazione ai beni stessi;
- b) alla consistenza complessiva dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (con esclusione dei beni infrastrutturali) dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, indicando gli oneri complessivamente sostenuti dalle singole amministrazioni al fine di assicurarsi tale disponibilità.

Il comma 7, infine, esclude l'applicazione dell'articolo in questione alle regioni, province autonome e enti del SSN che adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dal medesimo articolo.

- **L'articolo 9 "Attribuzione al CNIPA di compiti di monitoraggio e verifica dell'utilizzo della posta elettronica"** assegna al CNIPA il compito di verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che regola la trasmissione informatica dei documenti. In particolare, tale articolo individua la posta elettronica quale strumento privilegiato per la comunicazione tra le pubbliche amministrazioni, precisando che le comunicazioni effettuate con tale mezzo sono valide ai fini del procedimento amministrativo qualora ne sia verificata la provenienza e specificando le modalità che consentono la verifica della provenienza delle comunicazioni allo scopo di conferire ad esse efficacia legale certa. Lo stesso compito viene assegnato al CNIPA con riferimento alle altre disposizioni vigenti che regolamentano ed incentivano l'uso della posta elettronica certificata (PEC).

L'utilizzo intensivo ed esteso della posta elettronica riveste un'importanza strategica nell'ottica di un cambiamento radicale della pubblica amministrazione. Lo strumento della posta elettronica, in particolare quella certificata, inteso come mezzo di comunicazione e trasmissione di documenti, informazioni, dati (sia all'interno della P.A. che nei confronti dei terzi) presenta caratteristiche di economicità, semplicità e velocità di trasmissione, facilità di archiviazione, possibilità di invio multiplo, integrabilità con altri strumenti ed applicazioni telematiche e infine, di affidabilità.

Alla luce di tali considerazioni, la prosecuzione delle tradizionali forme di comunicazione, nonostante sussista la possibilità di ricorrere alla posta elettronica, configura l'inosservanza di una disposizione di legge e una fattispecie di uso improprio di denaro pubblico; di qui la necessità di rafforzare quanto già disposto al riguardo prevedendo apposite verifiche a cura del CNIPA, nonché, laddove il CNIPA accerti il mancato rispetto delle norme in materia di posta elettronica certificata in misura superiore al 50% del totale della corrispondenza inviata, la possibilità di irrogare all'ente inadempiente una sanzione consistente nella riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30% delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.

- **L'articolo 10 "Razionalizzazione delle spese per consumi telefonici mediante migrazione verso i servizi VoIP"**, al comma 1, aggiunge tre commi all'articolo 78 del Codice dell'amministrazione digitale volti a stabilire l'obbligo da parte delle amministrazioni centrali di utilizzare i servizi VoIP. Il Voice Over IP (Voce tramite protocollo Internet), acronimo VoIP, è una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione internet o un'altra rete per trasmissione dati che utilizza il protocollo IP, consentendo un notevole risparmio dei costi per servizi telefonici. Non a caso la relativa tecnologia è stata inclusa nei progetti e negli accordi finalizzati a realizzare il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) di cui al decreto legislativo n. 82/2005, che sarà completato alla fine del 2007.

Pertanto, la prosecuzione delle tradizionali forme di comunicazione telefonica, nonostante sussista la possibilità di ricorrere al VoIP, configura una fattispecie di uso improprio di denaro pubblico; di qui la necessità di stabilire un obbligo generale di “migrare” verso i servizi VoIP e di rafforzare quanto già disposto al riguardo prevedendo apposite verifiche a cura del CNIPA, nonché, laddove il CNIPA accerti il mancato rispetto di tale obbligo, la possibilità di irrogare all’ente inadempiente una sanzione consistente nella riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30% delle risorse stanziare nell’anno in corso per spese di telefonia.

Il comma 2 dell’articolo in esame prevede che le modalità attuative dell’obbligo di migrazione verso i servizi VoIP, delle relative sanzioni in caso di inadempienza e dell’attività di verifica e monitoraggio del CNIPA saranno oggetto di un apposito decreto ministeriale da adottarsi entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

- L’**articolo 11 “Forme contrattuali flessibili”** integra il comma 1-*bis* dell’articolo 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 allo scopo di introdurre una norma generale, volta a “disciplinare”, per tutte le pubbliche amministrazioni, la discrezionalità esercitata nella scelta dei lavoratori con cui stipulare contratti di lavoro a tempo determinato. Tali contratti, un tempo sporadici e residuali rispetto ai c.d. maxiconcorsi, si sono andati diffondendo, sia come strumento per fare fronte ad esigenze temporanee dell’amministrazione, sia come mezzo per aggirare i divieti esistenti di procedere a nuove assunzioni, nonché, infine e con grave *vulnus* per il principio di correttezza dell’agire amministrativo, per aggirare l’obbligo di procedere a un pubblico concorso.

La norma in oggetto pone un vincolo forte ma necessario alla discrezionalità, prevedendo che le pubbliche amministrazioni stipulino i predetti contratti con gli idonei in precedenti concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato per le stesse qualifiche professionali, rispettando l’ordine di graduatoria, senza nulla togliere alla validità delle medesime graduatorie quanto alla possibilità di scorrimento. In tal modo si ottiene un risultato analogo a quello che si sarebbe conseguito imponendo il pubblico concorso anche per le assunzioni a tempo determinato, realizzando, nel contempo, notevole risparmio di tempo e di costi, considerata la durata media delle procedure concorsuali, incompatibile con le esigenze improvvise e temporanee che normalmente presiedono alla decisione di stipulare i contratti in questione.

Si sottolinea che la violazione del principio introdotto è immediatamente percepibile da parte del candidato pretermesso, il quale, grazie ad altra disposizione del presente disegno di legge che riformula l’articolo 54 del Codice dell’amministrazione digitale, potrà verificare la propria posizione in graduatoria e l’esito di tutte le procedure selettive della pubblica amministrazione in questione sul relativo sito istituzionale.

Il **Titolo III “Riduzione dei costi degli enti locali”** (articoli da 12 a 19) contiene una serie di misure direttamente volte a ridurre i costi politico-amministrativi connessi all’attività di tali enti. E’ infatti evidente come il decentramento delle funzioni e l’attribuzione di compiti sempre più rilevanti agli enti territoriali, culminata nella riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, abbia determinato una moltiplicazione dei livelli di rappresentanza politico-istituzionale cui, molto spesso, non ha fatto seguito né una migliore qualità dei servizi forniti ai cittadini, né una maggiore trasparenza dei processi decisionali. Si è ritenuto necessario intervenire per semplificare il sistema delle autonomie, anch’esso investito da polemiche e censure circa l’uso corretto delle risorse pubbliche, al fine di eliminare quelle duplicazioni che determinano inevitabili aumenti dei costi e che non servono a tutelare più efficacemente gli interessi concretamente rilevanti.

In relazione alla diversa decorrenza delle norme contenute nel Titolo III in esame, si segnala che alcune norme hanno decorrenza immediata mentre altre sono destinate a produrre i loro effetti solo a seguito del rinnovo degli organi politici in occasione delle prossime elezioni amministrative.

In particolare, hanno decorrenza immediata le norme che mirano a razionalizzare lo status di amministratore locale mediante la previsione dell’omogeneizzazione dei compensi (articolo 17) e eliminazione dell’indennità di missione per gli amministratori locali (articolo 18), mentre sono destinate a produrre i loro effetti a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo degli organi di governo la norma di contenimento di spese per aspettative per mandato elettorale (articolo 16) nonché le norme che riducono il numero dei rappresentanti locali (articoli 12, 14, 15).

Si riporta di seguito, in sintesi, il contenuto dei singoli articoli del Titolo III:

- **l’articolo 12 “Eliminazione dei consigli circoscrizionali nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti”** apporta modifiche ai commi 1 e 3 dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) volte ad eliminare i consigli circoscrizionali nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti (attualmente, la soglia minima è di 100.000); a prevedere la possibilità di istituire circoscrizioni territoriali per i comuni aventi popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti (attualmente tale possibilità è prevista per i comuni aventi popolazione tra i 30.000 e i 100.000 abitanti). Infine, la norma modifica il comma 5 del citato articolo 17 al fine di coordinarlo alle modifiche apportate al comma 1 del medesimo articolo.

- **L’articolo 13 “Razionalizzazione e contenimento dei costi dell’esercizio associato delle funzioni comunali”** apporta, al comma 1, modifiche all’articolo 27 del T.U.E.L. nel rispetto del principio, più volte affermato dalla Corte Costituzionale, che la materia degli organi di Governo delle comunità montane e delle unioni di comuni rientri nella competenza legislativa regionale residuale. In particolare, la norma nell’ottica di una riduzione dei costi mira a ridurre il numero delle Comunità montane mediante l’introduzione di un requisito altimetrico minimo di 600 metri di altitudine sopra il livello del mare per almeno l’80 per cento della superficie dei comuni, oppure di un dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non minore di 600 metri. Inoltre, la norma elimina il principio della rappresentanza delle minoranze nell’elezione degli organi rappresentativi delle comunità montane, al fine di permettere la riduzione dei componenti dei relativi organi nella direzione prevista al comma 2.

Il comma 2 prevede che le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottino disposizioni normative al fine di assicurare la riduzione dei componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane e delle unioni di comuni in misura non inferiore alla metà. Il comma 3 prevede l’emanazione di un DPCM, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, per la ricognizione dei comuni montani anche al fine dell'erogazione dei benefici previsti in favore della montagna. Il comma 4 prevede che le regioni, entro un anno dall'emanazione del predetto DPCM, adeguino la propria legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nell'articolo 27 del T.U.E.L., come modificato dal presente articolo. Infine, il comma 5 introduce la regola dell'alternatività tra le diverse forme associative dei comuni previste dal Capo V, Titolo II del T.U.E.L..

- **L'articolo 14 "Riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali"**, in un'ottica di contenimento dei costi della rappresentanza, mira a ridurre il numero dei consiglieri comunali e provinciali di circa il 20 % arrotondato in modo da mantenere inalterata l'attuale proporzione dei componenti del consiglio comunale e provinciale, sostituendo il vigente articolo 37 del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.).

- **L'articolo 15 "Riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali"**, allo scopo di ottenere un contenimento dei costi della rappresentanza, riduce il tetto massimo di assessori previsto dall'articolo 47, comma 1, del T.U.E.L. da 16 a 12 assessori.

- **L'articolo 16 "Contenimento di spese per aspettative per mandato elettorale"**, apportando modifiche all'articolo 81 del T.U.E.L. mira a limitare la possibilità di collocamento in aspettativa non retribuita, per il periodo di espletamento del mandato, ad alcune figure di amministratori locali ossia sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché membri delle giunte di comuni e province.

- **L'articolo 17 "Contenimento delle spese per compensi degli amministratori locali, dei consiglieri circoscrizionali e degli organi di governo delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e dei consorzi fra enti locali"** modifica l'articolo 82 del T.U.E.L. al fine di omogeneizzare i compensi percepiti dagli amministratori locali. In particolare, la norma prevede la gratuità della carica di consigliere circoscrizionale per le circoscrizioni inferiori a 60.000 abitanti e prevede l'abrogazione degli attuali commi 4 e 6 del citato articolo 82, eliminando la possibilità di trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione, nonché di cumulare le indennità di funzione con i gettoni di presenza. L'articolo in esame, inoltre, stabilisce per l'indennità di funzione - alla quale hanno diritto il presidente e gli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane - un tetto massimo pari al 70% della misura dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana. Infine, viene eliminata la possibilità di incrementare, con delibera di Giunta o di Consiglio, le indennità di funzione e i gettoni di presenza.

- **L'articolo 18 "Eliminazione indennità di missione per gli amministratori locali"** sostituisce l'articolo 84 del T.U.E.L. allo scopo di sostituire l'indennità di missione, attualmente ivi prevista, percepita dagli amministratori locali in caso di viaggio, con un rimborso forfetario onnicomprensivo fissato con decreto del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città.

- **L'articolo 19 "Norma transitoria"** è stata oggetto di commento nella parte generale descrittiva del Titolo III in esame, cui si rinvia.

Il **Titolo IV recante “Misure per la promozione della trasparenza”** (articoli da 20 a 26) contiene, infine, una serie di disposizioni volte a promuovere l’etica pubblica intesa come trasparenza e *accountability*. In particolare:

- l’**articolo 20 “Limiti al cumulo di incarichi”** contiene, al comma 1, disposizioni volte ad evitare situazioni di conflitto d’interessi, vietando a coloro che ricoprono cariche di governo di operare, contestualmente, nel settore privato. Si sottolinea che le attività incompatibili riguardano solo le materie connesse alla specifica carica di governo ricoperta e consistono nello svolgimento di attività imprenditoriali o professionali o di funzioni di gestione in società o attività private. Il comma 2 è volto ad evitare il cumulo di incarichi pubblici, anche a diversi livelli territoriali, vietando a parlamentari nazionali ed europei e ad amministratori degli enti locali di svolgere funzioni di gestione o assumere incarichi di qualsiasi natura in enti di diritto pubblico, imprese o società partecipate da amministrazioni pubbliche o enti sottoposti alla loro vigilanza. Il comma 3 prevede un periodo di “raffreddamento” successivo alla cessazione dalla carica, estendendo il divieto di cui al comma 2 all’anno successivo alla cessazione dalla stessa. Relativamente agli amministratori degli enti locali, si precisa che l’estensione all’anno successivo è limitata al territorio regionale nell’ambito del quale l’incarico era stato ricoperto. Il comma 4 richiama, relativamente al divieto di cumulo di incarichi, le esclusioni previste dall’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 13 febbraio 1953, n. 60. I commi 5 e 6, attraverso opportuni richiami, disciplinano il procedimento di accertamento delle incompatibilità e le relative conseguenze. Il comma 7 disciplina, a regime, il diritto di opzione per i parlamentari nazionali. Il comma 8 disciplina, in via transitoria, il diritto di opzione per coloro che, all’entrata in vigore della legge, si trovino in una delle situazioni di conflitto di interessi o di cumulo degli incarichi. Il comma 9 rinvia alla legge regionale l’attuazione dei principi fondamentali desumibili dall’articolo in esame nei confronti dei titolari di cariche di governo delle regioni, ai sensi dell’articolo 122 della Costituzione. Infine, il comma 10 prevede che le disposizioni dell’articolo si applichino ai titolari di cariche di governo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome compatibilmente con le forme di autonomia previste dai rispettivi statuti.

- L’**articolo 21 “Scelta dei candidati da nominare da parte di pubbliche amministrazioni”** intende sancire il principio secondo il quale in tutti i casi in cui il Governo o i ministri debbano procedere ad una nomina degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, della società controllate o partecipate, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, nonché nei casi in cui le pubbliche amministrazioni debbano provvedere a qualsiasi altra nomina, designazione o conferimento di incarico presso gli organi di enti o società, occorre adottare un procedimento che rispetti regole fondamentali di responsabilità e trasparenza, con l’obiettivo di ridurre la sfera di discrezionalità dei

preposti alle nomine e di inibire ogni arbitrio o indebita influenza politica nelle scelte. A tal fine la norma, al comma 2, rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la disciplina delle modalità applicative che dovranno in ogni caso assicurare l'attivazione di una procedura di sollecitazione pubblica delle candidature, prevedere la pubblicazione dei curricula dei diversi candidati, nonché lo stato e gli esiti delle procedure di scelta.

- **L'articolo 22 “Selezione tramite offerta al pubblico per le assunzioni presso società in mano pubblica”** impone all'azionista pubblico che abbia, anche congiuntamente ad altra amministrazione, il controllo di una società ai sensi del codice civile o del testo unico della finanza (d.lgs. n. 58/1998), il rispetto di alcune chiare regole di procedura per l'assunzione di personale. I criteri di trasparenza e responsabilità individuati dalla norma in esame sono analoghi a quelli fissati dall'articolo relativo alle nomine pubbliche e perseguono i medesimi obiettivi. Il comma 3, nel caso di società partecipate ma non controllate da parte di amministrazioni pubbliche, impone alle amministrazioni partecipanti di promuovere, nei limiti imposti dalla autonomia societaria, criteri che assicurino assunzioni trasparenti, ispirandosi ai medesimi criteri imposti alle società controllate.

- **L'articolo 23 “Pubblicità dei bilanci e delle consulenze delle amministrazioni pubbliche”** introduce per tutte le pubbliche amministrazioni un principio generale di pubblicità dei bilanci, quale strumento di controllo dell'efficacia, efficienza ed economicità della loro gestione. I bilanci devono infatti essere pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione. In questo senso la norma costituisce il completamento dell'articolo 54 del Codice dell'amministrazione digitale (come novellato dal successivo articolo 24 della presente legge), che appunto individua nei bilanci uno dei dati pubblici che devono essere consultabili su internet da chiunque e senza necessità di autenticazione; i bilanci devono inoltre essere trasmessi al CNEL; a fini di chiarezza della rappresentazione, si prevede, poi, che nel bilancio siano evidenziate le spese per il funzionamento degli organi, le spese per il personale e le spese per i servizi. Il comma 2 dell'articolo proposto riproduce, per ciascuna pubblica amministrazione, l'obbligo di rendere noti sul proprio sito istituzionale i nominativi e gli emolumenti dei consulenti, all'atto della loro nomina; obbligo attualmente sancito (anche per le società e gli enti pubblici, nonché con riferimento a diverse tipologie di incarico) dal comma 593 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria per l'anno 2007), prevedendo che i contratti relativi a rapporti di consulenza acquistino efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dei predetti dati.

- **L'articolo 24 “Contenuto minimo obbligatorio dei siti internet istituzionali di amministrazioni, enti e società assoggettate al controllo pubblico, gestori e incaricati di pubblici servizi”** sostituisce l'articolo 54 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione

digitale) che aveva imposto alle pubbliche amministrazioni di rendere pubblici sui propri siti istituzionali una serie di dati di pubblico interesse. La norma viene riformulata nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

- estendere l'obbligo di pubblicità sul *web* ad una serie di informazioni che sono ormai ritenute di interesse pubblico, al fine di consentire il controllo dell'opinione pubblica e dei singoli portatori di interessi qualificati sull'operato delle pubbliche amministrazioni e di costituire un effettivo strumento di democrazia: l'elenco dei bandi di gara, delle negoziazioni svolte e degli esiti delle procedure, i bilanci, i bandi di concorso per le assunzioni, le graduatorie, i criteri di selezione per gli incarichi (da leggere in connessione con la disposizione che, in questo stesso disegno di legge, ha dettato criteri procedurali per ogni nomina in amministrazioni pubbliche), i criteri per l'assegnazione di benefici e contributi e le relative graduatorie, il trattamento economico degli organi di indirizzo politico-amministrativo, dei dirigenti, dei consulenti e dei membri di commissioni e collegi, i piani triennali per la razionalizzazione delle dotazioni, anche informatiche, delle stazioni di lavoro, dell'uso delle autovetture di servizio e del patrimonio immobiliare;
- estendere tali obblighi anche alle regioni e agli enti locali, finora obbligati soltanto "nei limiti delle risorse tecnologiche disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa": ciò in quanto, sotto il primo profilo, ormai tutte le regioni e la gran parte degli enti locali hanno un proprio sito istituzionale, l'inserimento e l'aggiornamento di nuovi dati non comporta perciò l'investimento di risorse aggiuntive rispetto a quelle già impiegate; sotto il secondo profilo, la tutela dell'autonomia normativa di tali enti non può impingere nella necessità di salvaguardare interessi primari della collettività attribuiti, proprio per la loro importanza, alla potestà dello Stato, quali la libertà di concorrenza (con riferimento ad es. alla pubblicità delle procedure di gara), il coordinamento informatico dei dati ai diversi livelli di governo, la garanzia di un livello minimo e uniforme di accessibilità, anche telematica, ai servizi delle amministrazioni;
- estendere alcuni di tali obblighi (e segnatamente quelli relativi alla pubblicità della struttura, delle procedure di gara e di concorso, dei servizi forniti in rete, dei criteri e delle graduatorie per benefici e contributi, del trattamento economico dei vertici, dei consulenti e degli incaricati) anche alle società controllate dallo Stato, ai gestori e agli incaricati di pubblici servizi.

Vengono fatti salvi i limiti alla divulgazione contenuti nelle normative a tutela dei dati sensibili e della sicurezza e difesa nazionali. Inoltre, la norma prevede l'adeguamento a tali disposizioni per le

amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti istituzionali, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del Codice dell'amministrazione digitale.

Il comma 2 dell'articolo in esame fissa il termine per l'adeguamento alle nuove disposizioni da parte delle amministrazioni, nei limiti delle ordinarie dotazioni di risorse umane, strumentali e finanziarie delle società mentre il comma 3 fissa il termine per l'adeguamento da parte dei gestori e incaricati di pubblici servizi. Infine, il comma 4 prevede che il monitoraggio sull'attuazione del presente articolo venga svolto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

- **L'articolo 25 “Divieto di finanziamento dei partiti politici e gruppi parlamentari da parte di società concessionarie di servizi pubblici”** estende alle società concessionarie di servizi pubblici il divieto di erogare finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma ai partiti e alle loro articolazioni. Ciò al fine di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi e di favorire una sempre maggiore trasparenza nel finanziamento della politica.

- **L'articolo 26 “Autorità indipendenti di regolazione, vigilanza e garanzia dei mercati”** dispone che le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dalle leggi ivi elencate provvedano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni contenute negli articoli 2, 8, 9, 10, 11, 23 e 24 della medesima, in quanto compatibili, nonché nel rispetto dell'autonomia garantita alle autorità dai rispettivi ordinamenti.